

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 5160

## PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato BIANCOFIORE

Disposizioni concernenti la vendita, l’usufrutto e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di servizio del Ministero della difesa

*Presentata il 24 aprile 2012*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 24 dicembre 2007, n. 244, all’articolo 2, comma 627 (le cui previsioni sono ora confluite nell’articolo 297, comma 1, del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010), aveva previsto che il Ministro della difesa predisponesse un programma pluriennale per la costruzione, l’acquisto e le ristrutturazioni di alloggi di servizio al fine di soddisfare una necessità pianificata dallo stesso Ministero della difesa pari a circa 51.000 unità abitative, da attuare anche attraverso l’alienazione di alloggi non più utili alle esigenze dell’amministrazione della difesa.

In attuazione di quanto esposto era stato emanato il regolamento di cui al decreto del Ministro della difesa 18 maggio 2010, n. 112, successivamente abrogato

dal citato codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.

Con decreto del Ministro della difesa 16 marzo 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 27 maggio 2011, sono state poi dettate le disposizioni in materia di rideterminazione nel canone degli alloggi di servizio militari occupati da utenti senza titolo ai sensi del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010.

L’articolo 306, comma 3, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, prevede il diritto alla continuità nella conduzione dell’alloggio, rimanendo in affitto, per coloro che non sono in grado di acquistare l’alloggio in cui abitano, se messo in vendita, e, in particolare, sancisce che sia assicurata «la permanenza negli alloggi dei conduttori delle unità immobiliari e del coniuge superstite,

alle condizioni di cui al comma 2, con basso reddito familiare, non superiore a quello determinato con il decreto ministeriale di cui al comma 2, ovvero con componenti familiari portatori di *handicap*, dietro corresponsione del canone in vigore all'atto della vendita, aggiornato in base agli indici ISTAT ».

Ma nel citato decreto del Ministro della difesa 16 marzo 2011, all'articolo 2, comma 3, sono introdotti aumenti del reddito reale non corretti, tendenti a determinare un canone più oneroso e in molti casi chiaramente insostenibile a fronte del reddito modesto del conduttore.

Pertanto si ritiene necessario intervenire per evitare che le criticità riscontrate, oltre a mettere in difficoltà famiglie con reddito medio-basso, rischino di far fallire l'intero programma. Infatti, non è stato fatto nessun significativo passo in avanti e gli interventi regolamentari hanno generato un diffuso e ampio contenzioso amministrativo con gli utenti. Le disposizioni

della presente proposta di legge intendono sbloccare la situazione:

- 1) velocizzando il piano di vendite (articolo 1);
- 2) stabilendo un canone minimo e un canone massimo per tutti gli utenti (articolo 2);
- 3) estendendo la concessione dell'usufrutto anche al coniuge superstite, qualora il decesso dell'usufruttuario avvenga in data posteriore all'atto di acquisto dell'usufrutto, mantenendo inalterato il limite massimo del canone da corrispondere nella misura non superiore al 20 per cento del reddito (articolo 3).

La nostra iniziativa è mossa da spirito costruttivo avendo ben presente la necessità di conciliare le esigenze dell'amministrazione con quelle degli utenti, valorizzando il patrimonio esistente e consentendone quindi l'ampliamento in maniera significativa.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Dimissioni degli alloggi di servizio del Ministero della difesa).*

1. Al fine di accelerare la realizzazione del programma pluriennale di dismissione di alloggi di servizio del Ministero della difesa predisposto ai sensi dell'articolo 297 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, di seguito denominato « codice », ritenuti non più utili per le esigenze della difesa, il prezzo degli alloggi, determinato d'intesa con l'Agenzia del demanio, è ridotto nella misura del 30 per cento.

2. Il numero degli alloggi da alienare è determinato, con decreto del Ministro della difesa, in misura non inferiore a quattromila unità.

## ART. 2.

*(Rideterminazione dei canoni).*

1. Gli utenti degli alloggi di servizio di cui all'articolo 279, comma 1, lettere *b)* e *c)*, del codice, aventi titolo alla concessione, sono tenuti a corrispondere un canone non inferiore a quello derivante dall'applicazione delle disposizioni sull'equo canone.

2. Il canone di occupazione stabilito ai sensi dell'articolo 286, comma 3-*bis*, del codice, è determinato, ferme restando le tutele previste dal citato articolo 286, comma 4, del codice, e successive modificazioni, in misura non superiore al 100 per cento del canone stabilito dal medesimo comma 4.

3. Agli utenti che si trovano nelle condizioni previste dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 306, comma 2, del codice, continua ad applicarsi un canone pari a quello risultante dall'applicazione delle disposizioni sull'equo canone senza maggiorazioni.

## ART. 3.

*(Rideterminazione dei criteri  
di acquisto dell'usufrutto).*

Il diritto di opzione di acquisto dell'usufrutto è esercitato dal conduttore dell'alloggio di cui alla presente legge, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, in solido con il coniuge convivente senza soluzione di continuità, mantenendo inalterato il canone da corrispondere in misura non superiore al 20 per cento del reddito mensile in godimento.

